

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Fonti normative

1. Il presente Regolamento si rifà a quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" emanato con il D.P.R. 249/1998, con le modifiche apportate dal DPR 235 dell'11/11/2007 e dalla C. M. prot. n. 3602 del 31/7/2008

Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottata dall'Istituto;

2. Nella sua elaborazione si è tenuto conto dei principi e delle norme del predetto "Statuto", del Regolamento dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 275/1999 e della Legge di Riforma del Primo ciclo di studi.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il regolamento di disciplina d'istituto è uno strumento giuridico per l'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti nell'istituto comprensivo di Gazzada Schianno e pertanto:

a) favorisce e promuove la realizzazione di una scuola come luogo di formazione e di educazione attraverso lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e dello sviluppo della coscienza critica, come luogo di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni;

b) stabilisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali fare riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica

c) garantisce il rispetto dei diritti e dei doveri degli alunni da parte di tutte le componenti scolastiche e prevede eventuali sanzioni

d) rende gli utenti interni ed esterni consapevoli del proprio ruolo e del proprio contributo per la formazione delle nuove generazioni.

2. Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che, l'Istituto, per poter funzionare efficacemente e raggiungere le proprie finalità, ha bisogno di regole ispirate ai principi fondamentali della Costituzione, accettate e definite democraticamente, rispettate e fatte rispettare;

3. Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento che viene adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 10.3, comma a, del D. Lgs 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante.

Art. 3 - Diffusione

1. Alla prima assunzione di servizio in questo Istituto, ogni docente di scuola secondaria di I grado è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

2. All'atto dell'iscrizione al primo anno di scuola secondaria di I grado, ai genitori di ogni alunno viene consegnata copia del presente regolamento, anche in modalità digitale, e viene loro richiesto di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano ad aiutare i ragazzi nel loro cammino di crescita e di formazione.

3. Per una sua maggiore socializzazione e comprensione, il presente Regolamento viene letto e discusso all'interno delle classi nella prima settimana di lezione, all'inizio di ogni nuovo anno scolastico per informare i ragazzi sulle norme che regolano la vita della comunità scolastica e aiutarli a comprenderle e rispettarle.

Art.4 - Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto:

- a) ad una formazione culturale qualificata che valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
- b) all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- c) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- d) all'ascolto da parte di tutti gli operatori scolastici;
- e) al rispetto paritario, e quindi, all'assoluta tutela della dignità personale, anche e soprattutto quando si trovi in grave difficoltà d'apprendimento o in una condizione di disagio relazionale con i compagni e con gli insegnanti;
- f) ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
- d) all'informazione circa gli obiettivi del PTOF e della programmazione educativa e didattica di classe e di materia;
- f) alla scelta tra le attività extracurricolari aggiuntive facoltative offerte dalla scuola che le deve organizzare tenendo conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti;
- g) al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene.

2. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) un'offerta formativa aggiuntiva e integrativa proposta e deliberata, all'interno del Consiglio d'Istituto, attraverso le sue varie componenti;
- c) delle iniziative concrete per il recupero di eventuali situazioni di ritardo e di svantaggio e anche di prevenzione e di recupero dei casi di dispersione scolastica;
- d) la sicurezza e la funzionalità di ambienti e attrezzature che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
- e) la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
- f) un servizio di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 5 –Doveri degli studenti

1. La scuola, quale luogo geografico ed istituzione, è preposta allo studio ed alla crescita fisica, intellettuale e morale degli studenti. Ciascun alunno è tenuto a curare e rispettare la propria e l'altrui integrità fisica e morale.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. Devono svolgere, pertanto, regolarmente e puntualmente i compiti assegnati, siano essi in forma scritta o di studio. I compiti scritti devono essere presentati sugli appositi quaderni ed eseguiti con ordine ed impegno. Durante la lezione di una determinata materia gli alunni non devono svolgere compiti attinenti ad altre materie a meno che non siano autorizzati.
3. Gli alunni devono presentarsi a scuola con un abbigliamento consono all'ambiente scolastico.
4. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sè stessi: sono quindi invitati a salutare all'entrata del dirigente, dei docenti e di ogni altro adulto, usare un linguaggio educato, non assumere posizioni scorrette e sconvenienti.
5. Ciascuno studente è tenuto al rispetto ed alla solidarietà nei confronti dei propri compagni. È vietato tenere comportamenti violenti, prevaricanti ed impositivi, di qualsiasi genere o natura, tali da ledere l'integrità fisica e morale altrui.
6. Sono vietati il turpiloquio, la bestemmia e l'uso di un linguaggio volgare.

7. Sono vietati e da punire con adeguata sanzione i comportamenti provocatori tali da ingenerare la reazione dei compagni, fermo restando il divieto di esercitare arbitrariamente le proprie ragioni.
8. Chi danneggia locali, banchi, sedie, suppellettili della scuola, nonché materiale appartenente ai compagni, è responsabile del danno arrecato e, in solido con la famiglia, sarà tenuto a risarcirlo, sentito in via preventiva l'organo disciplinare competente.
9. È vietato agli alunni usare a scuola cellulari, smartphone, ipod e qualsiasi altro strumento atto a permettere telefonate, in entrata ed uscita, inviare messaggi, navigare in internet, effettuare registrazioni audio – visive se non autorizzati dal docente.
10. È vietato effettuare all'interno della scuola riproduzioni fotografiche, registrazioni audio e video, nonché di divulgare e di diffondere tale materiale specie a mezzo internet o con altri strumenti di pubblicità, fatta eccezione per le riproduzioni e le registrazioni autorizzate connesse alle attività didattiche e ricreative istituzionali
11. È vietato introdurre e consumare nella scuola alcool, sigarette e qualsiasi altra sostanza che possa ledere l'integrità psico – fisica propria o altrui.
12. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari più adeguate, verrà considerata circostanza aggravante il fatto che i comportamenti di cui sopra siano stati posti in essere da 2 o più alunni in concorso tra loro, oppure che siano stati ripetuti nel corso del tempo, o ancora che si siano concretizzati in atti oltraggiosi ed offensivi della dignità delle persone.
13. Ciascuno studente è tenuto a segnalare al personale docente eventuali comportamenti in danno proprio o dei propri compagni.

Art.6 - Disciplina

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della Comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e s'ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tengono conto della situazione personale dell'alunno e tendono per quanto possibile alla riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- 3bis. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati dai seguenti criteri:
 - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
 - b) rilevanza dei doveri violati;
 - c) grado del danno e del pericolo causato;
 - d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione;
 - d) al concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra loro.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
6. In casi di atti o comportamento che violano le norme del codice penale, il dirigente scolastico ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia alle Autorità competenti e informare la famiglia e il Consiglio di Classe dell'alunno interessato.
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del 1° ciclo sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in casi gravi o di reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 giorni. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e ove necessario, anche con i Servizi Sociali e il Tribunale dei minori, la Scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite dei 15 giorni di allontanamento, la durata dello stesso è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- 9bis. Nei casi di recidiva di atti di violenza grave tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili gli interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9ter. Le sanzioni disciplinari previste dal comma 6 e sgg. possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, in altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esami sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7 Comportamenti sanzionabili

- a) Mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; assenze ingiustificate.
- b) Violazione del regolamento interno; reiterazione delle mancanze previste, fatti che turbano il regolare andamento della scuola
- c) Mancanza di rispetto, violenze e minacce verso i compagni
- d) Offesa al decoro personale, alle istituzioni, alla religione. Offese alla morale o oltraggio all'Istituto e al personale della scuola, docente e non docente.
- e) Reato o pericolo per l'incolumità fisica delle persone.
- f) Altri comportamenti non espressamente previsti dal presente articolo ritenuti passibili di sanzione in quanto contrari ai doveri degli studenti individuati nel precedente articolo 5 e in generale alle altre disposizioni regolamentari nonché alle norme di civile convivenza,

Art. 8 - Sanzioni disciplinari

1. la natura delle mancanze e le relative sanzioni sono regolamentate dalla seguente tabella:

1) SANZIONI DIVERSE DALL' ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA		
NATURA DELLE MANCANZE	SANZIONI	ORGANO EROGANTE

A	<p>Mancanza ai doveri Scolastici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negligenza nello svolgimento dei compiti - Assenze ingiustificate - Abbigliamento non consoni all'ambiente scolastico 	Ammonizione in classe e comunicazione alla famiglia	Docenti
B	<ul style="list-style-type: none"> - reiterati casi di cui alla lettera (a) - Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti - Interventi inopportuni durante le lezioni - Interruzioni continue del ritmo delle lezioni - Non rispetto del materiale altrui - Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti 	Nota ufficiale di ammonimento scritto sul registro di classe	Docenti e/o Dirigente Scolastico
C	<p>Gravi e reiterati casi di cui alla lettera (B)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di rispetto verso Docenti e Personale della scuola - Danni alle suppellettili e/o strumenti didattici (prevista la riparazione del danno) - Situazioni di particolare gravità inerenti al profitto scolastico - Infrazione al divieto di fumo all'interno dell'istituto - Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici: in aula, nei bagni, nei laboratori ed in generale nei locali dell'Istituto 	Lettera ufficiale alla famiglia	Dirigente Scolastico
		Esclusione dalle uscite, visite e viaggi di istruzione	Consiglio di classe

2) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO
DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA
PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI
*(Gradualità della sanzione da comminare sulla base della gravità
e della reiterazione delle infrazioni commesse)*

NATURA DELLE MANCANZE		SANZIONI	ORGANO EROGANTE
D	- Ripetuta mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, dei Docenti e del Personale della scuola	Sospensione dalle lezioni di classe per 1 (uno) giorno, con eventuale obbligo di frequenza. Relativamente all'infrazione al divieto di fumo, anche sanzione pecuniaria alla famiglia, come per legge	Consiglio di Classe

F	<ul style="list-style-type: none"> - Reiterati casi di cui alla lettera D - Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui - Oltraggio all'Istituto e/o al Corpo Docente - Danni all'ambiente e alle strutture - Minacce e/o violenza nei confronti di alunni, insegnanti e personale non docente 	Sospensione dalle lezioni da 1 (uno) a 5 (cinque) giorni	Consiglio di Classe
G	<ul style="list-style-type: none"> - Reiterati casi di cui alla lettera F - Violenza intenzionale; offesa grave alla dignità della persona; - Divulgazione via web di eventuali immagini e/o filmati in cui compaiono persone ritratte in modo non autorizzato all'interno dell'Istituto, ivi comprese le zone cortilive (violazione del D.Lgs 196/2003) 	Sospensione da 6 a 15 giorni (la sanzione può essere commutata con attività a favore della Comunità scolastica (art. 10)	Consiglio di Classe
<p>3) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI</p> <p><i>Sanzioni, di competenza del Consiglio d'Istituto, da adottare in presenza simultanea delle due seguenti condizioni:</i></p>			
<ul style="list-style-type: none"> - Commissione di reati, penalmente perseguibili, che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, e reati vari), o concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio o allagamento) - Gravità del fatto tale da richiedere una deroga al limite dei 15 giorni di allontanamento. La durata dell'allontanamento dovrà essere adeguata alla gravità dell'infrazione o al permanere della situazione di pericolo. <p>Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali.</p>			

<p>4) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO</p> <p><i>L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni:</i></p>			
<p>A) Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;</p> <p>B) Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p> <p>Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali</p> <p>N.B: per le sanzioni di cui ai punti 3 e 4 occorrerà prestare specifica attenzione affinché il periodo di giorni di allontanamento non comporti l'automatica esclusione dalla valutazione in sede di scrutinio, ai sensi delle norme vigenti.</p> <p>Nei periodi di allontanamento, la Scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di</p>			

recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

**5) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE
DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE
ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista nei casi più gravi e reiterati di quelli già indicati al punto 4) e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

Art. 9 - Procedura per l'irrogazione delle sanzioni di cui all' art. 6 - comma 7 e sgg

1. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe per la sospensione sino a 15 giorni e dal Consiglio d'Istituto per la sospensione superiore ai 15 giorni.
2. I provvedimenti decisi dal Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, e dal Consiglio d'Istituto, con tutte le sue componenti, comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione, dello studente in presenza dei genitori. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata ai genitori e allo studente, che potranno richiedere la commutazione della sanzione all'organo competente, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del presente regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo competente che comunicherà le sue conclusioni ai genitori interessati.

Art. 10 Convertibilità delle sanzioni

1. In alternativa alle sanzioni l'alunno potrà svolgere attività compensative in favore della Comunità scolastica decise dalla stessa autorità che le ha disposte tenendo conto della natura della mancanza.

Esempi delle attività compensative delle sanzioni:

- a) pulizia, ripristino delle suppellettili e degli arredi imbrattati e/o danneggiati;
- b) supporto ai responsabili della biblioteca nel riordino/sistemazione dei libri;
- c) attività di studio a favore della classe (ad es. occuparsi di una questione particolare ed esporla in maniera documentata);
- d) attività socialmente utile anche rivolta alla persona offesa;
- e) aiutare un alunno in difficoltà scolastiche,
- f) aiutare un collaboratore nello svolgimento delle sue mansioni, se la mancanza è verso questi.

Art. 11 Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento, che decide nel termine di 10 giorni. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
2. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva su eventuali reclami, proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento (DPR 249/1998 modificato dal DPR 235 del 21/11/2007), contenute nei Regolamenti d'Istituto.

Art. 12 Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due genitori eletti dai genitori. Per ciascuna componente di cui sopra, ad esclusione del Presidente, viene designato anche un membro supplente. In caso di incompatibilità da parte del personale docente che ha comminato

la sanzione o dei genitori, qualora la sanzione riguardi propri consanguinei sino al terzo grado, si procederà alla sostituzione temporanea degli stessi con la nomina di membri supplenti da parte del Consiglio d'Istituto.

2. La *designazione* dei componenti dell'Organo di garanzia è annuale ed avviene da parte degli Organi Collegiali competenti entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico.

Fino a tale nuova designazione annuale dei propri componenti l'Organo di Garanzia rimane in funzione con i componenti eletti nell'anno scolastico precedente.

3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 5 giorni dalla avvenuta notifica, da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni dalla acquisizione del ricorso (fa fede la data di acquisizione al protocollo d'Istituto). In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello. In caso di mancato ricorso, allo scadere dei 5 gg. dalla notifica, il provvedimento sarà reso esecutivo. Per le sanzioni di particolare e conclamata gravità l'organo irrogante può decidere di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento.
4. L'Organo di Garanzia Interno decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 13 Regolamento dell'Organo di garanzia

1. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
2. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
4. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore doppio.
5. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione.
6. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 11 - Comma 2).
7. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
8. L'organo di garanzia decide - su richiesta di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art.14 Organo di Garanzia Regionale

1. Ha competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto.
2. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola.
3. L'Organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni.

Art.15 Patto educativo di corresponsabilità

- 1) Sarà cura dell'Istituto informare i genitori degli alunni della modalità di sottoscrizione del Patto Educativo di corresponsabilità.
- 2) Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche i docenti del Consiglio di classe condideranno con i propri allievi sia il Regolamento di Disciplina che il Patto Educativo di corresponsabilità.

